



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. **809**

del **30-07-2021**

OGGETTO: rinnovo dei rapporti convenzionali tra la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con sede a Roma, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo, volto a garantire, per il tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici (attività autoptica) in favore del P.O. Buccheri la Ferla di Palermo, aventi validità biennale a far data dalla sottoscrizione.

<p>Proposta n. 87 del 21.07.2021</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari Generali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine</i></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Noto Data: 21/07/2021 10:26:48</p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria</p> <p>Autorizzazione alla spesa nr. _____</p> <p>del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico – Finanziaria</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Area proponente: Firmato digitalmente da SILVIA SALERNO CN = SALERNO SILVIA</p>	

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone
ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020
con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99
del Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante
Sig.ra Grazia Scalici



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. **809**

del **30-07-21**

- VISTA** la Legge del 15 febbraio 1961, n. 83 recante norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri pubblicata G.U n.63 del 11-3-1961;
- VISTA** la Legge regionale n. 39/88 recante la determinazione dei requisiti tecnici delle Case di Cura private per l'autorizzazione alla gestione;
- VISTO** il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato ai sensi del D.P.R nr 285 del 10.09.90;
- VISTO** il D. Lgs del 30/12//1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. del 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M del 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende, a far data dal 1 settembre 2009";
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D.A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020;





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

PREMESSO CHE:

la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di Giovanni di Dio Fatebenefratelli (*di seguito semplicemente Fatebenefratelli*), con sede a Roma, con nota prot. 311/UD/2021, inviata a mezzo pec in data 25/03/2021, introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*), in pari data, al n. 10244 ha formalizzato il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto convenzionale, già precedentemente intrattenuto, volto all'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici (attività autoptica) presso la sede di Palermo c/o il P.O. Buccheri – La Ferla;

l'AOUP ha riscontrato positivamente l'istanza in parola e garantirà il prosieguo delle attività per il tramite della propria U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica – Resp.le Dott. Elisabetta Orlando.

PRECISATO CHE l'attività di riscontro anatomo-patologico richiesta rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e che la stessa verrà svolta dalla Dott.ssa Elisabetta Orlando, ovvero da altro dirigente medico individuato successivamente dall'AOUP quale Consulente in sua vece, nonché dal personale coinvolto durante l'orario di lavoro.

RITENUTO tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da n. 4 pagg. e da n. 12 artt. nonché da n. 1 allegato di seguito dettagliatamente elencato:

1. All. A - Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico";

che, unitamente alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

STABILITO CHE:

a fronte dell'attività resa, verranno accordati in favore dell'AOUP i compensi stabiliti all'art. 4 dell'accordo sottoscritto;

il rapporto convenzionale ha validità biennale a far data dal perfezionamento dell'atto, mediante sottoscrizione digitale.

PRESO ATTO CHE:

il Resp.le dell'U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP. avrà cura di predisporre opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore del Fatebenefratelli al fine di consentire all'Area preposta, la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda;

in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Gestione Economico-Finanziaria e patrimoniale dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica.

DATO ATTO CHE:

il Fatebenefratelli curerà gli adempimenti relativi al trasporto della salma e acquisirà il consenso informato dei congiunti del paziente deceduto (All. A).

in ordine alle previsioni in materia di privacy la Fondazione provvederà, con separato atto, alla designazione dell'AOUP quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

- VISTA** la pec del 30/06/2021 introitata al prot. gen.le di questa AOUP, in pari data, al n. 22523 con la quale il Fatebenefratelli ha provveduto al rinvio dell'atto convenzionale, sottoscritto per accettazione.
- SU** proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **il rinnovo** dei rapporti convenzionali tra la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con sede a Roma, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo, volto a garantire, per il tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP, l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici (attività autoptica) in favore del P.O. Buccheri la Ferla, aventi validità biennale a far data dalla sottoscrizione.
- **di approvare** lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici statuiti tra le parti costituito da n. 4 pagg e da n. 12 artt. nonché da n. 1 allegato di seguito dettagliatamente elencato:
 1. All. A -. Consenso informato all'esecuzione reso dai familiari o dagli aventi titolo all'esecuzione del riscontro diagnostico;che, unitamente alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **di stabilire che:**

a fronte dell'attività resa, verranno accordati in favore dell'AOUP i compensi stabiliti all'art. 4 dell'accordo sottoscritto;

il rapporto convenzionale ha validità biennale a far data dal perfezionamento dell'atto, mediante sottoscrizione digitale.
- **di autorizzare** la dott.ssa Elisabetta Orlando, n.q. di Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P., ovvero il Consulente individuato dall'AOUP in sua vece, ad eseguire la prestazioni professionali di cui alla presente convenzione che rientrano tra le attività istituzionali dell'Azienda e che, pertanto, verranno eseguite dallo stesso e dal personale coinvolto durante l'orario di servizio, incaricandola, al contempo, di trasmettere opportuna rendicontazione dell'attività svolta all'Area Gestione Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP.
- **di prendere atto che:**

il Resp.le dell'U.O. Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP. avrà cura di predisporre opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore del Fatebenefratelli al fine di consentire all'Area preposta, la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda;

in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Gestione Economico-Finanziaria dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Diagnostica Autoptica.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

- **di dare atto che:**

il Fatebenefratelli curerà gli adempimenti relativi al trasporto della salma e acquisirà il consenso informato dei congiunti del paziente deceduto (All. A).

in ordine alle previsioni in materia di privacy la Fondazione provvederà, con separato atto, alla designazione dell'AOUP quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati.

- **di notificare** il presente provvedimento al Fatebenefratelli, al Resp.le del Servizio di Diagnostica Autoptica, nonché all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale, al DPO e al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, per quanto di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

Il Direttore Sanitario

(vacatio)

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 01-08-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI RISCONTRO DIAGNOSTICO
(ATTIVITA' AUTOPTICA)
TRA**

La Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, con sede legale sita in Roma Via Cassia n. 600, P.I. 00894591007, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Presidente Fra Gerardo D'Auria, nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 15.01.1962 dell'Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli di Palermo, domiciliato per la carica presso la sede (*d'ora innanzi denominato semplicemente "Fatebenefratelli"*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Commissario Straordinario Ing Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (PA) il 21/05/1971, domiciliato per la carica presso la sede (*d'ora innanzi anche semplicemente AOUP.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Premesso che:

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- il Fatebenefratelli, con nota prot. 311//UD/2021 del 25.03.2021, inviata a mezzo pec, assunta al protocollo aziendale in pari data al nr.10244, ha manifestato l'esigenza di rinnovare il rapporto convenzionale, già precedentemente intrattenuto con questa AOUP, volto a garantire l'espletamento di consulenze specialistiche nell'ambito dell'attività di riscontro diagnostico anatomo-patologico sulle salme al fine di consentire ai propri medici il controllo e la verifica della diagnosi clinica effettuata nonché il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;
- l'AOUP ha individuato l'U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica del Dipartimento ad Attività Integrata Oncologica e di Sanità Pubblica dell'AOUP, ed in particolare, la Dott.ssa Orlando Elisabetta, il professionista da incaricarsi per l'attività di consulenza;

Tutto ciò premesso le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'AOUP, e nella fattispecie l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Diagnostica Autoptica, si impegna a svolgere su richiesta del Fatebenefratelli, per il tramite del Dott.ssa Elisabetta Orlando, individuata quale Consulente ovvero, in caso di impedimento di quest'ultima, di altro dirigente medico di adeguata expertise da individuarsi, ad effettuare l'attività di riscontro diagnostico (attività autoptica) sui cadaveri che, sarà garantita nel rispetto della normativa di riferimento del settore (DPR. 285/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria).

In particolare l'attività riguarderà l'esecuzione dell'autopsia che verrà effettuata presso la Sala Autoptica dell'AOUP, e, successivamente, la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia, l'allestimento e la lettura dei relativi preparati istologici c/o l'U.O.S.D. di Diagnostica Autoptica del DAI di afferenza.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui al presente articolo, saranno erogate quale attività istituzionale e dovranno essere garantite dagli incaricati, afferenti al Dipartimento coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Gli adempimenti relativi al trasporto della salma presso la Sala Autoptica dell'AOUP da parte del Servizio Comunale, saranno effettuati a cura del Fatebenefratelli.

Gli accertamenti diagnostici si esplicheranno dietro specifica richiesta da parte del Fatebenefratelli, e verranno effettuati, di norma, entro le successive 48 ore dalla richiesta (salvo condizioni particolari di impedimento o impossibilità del Consulente).

La suddetta richiesta dovrà essere inderogabilmente corredata da una breve riassunto della storia clinica del paziente.

L'autorizzazione deve essere, altresì, corredata dalla seguente documentazione:

- a) comunicazione da parte della Direzione Sanitaria del Fatebenefratelli al Consulente dell'assenza di un procedimento giudiziario in corso;
- b) preventiva acquisizione del consenso al riscontro diagnostico e dell'eventuale presenza di un medico di fiducia, nominato dai familiari del defunto, esplicitato secondo quanto previsto dall'allegato al presente atto (All. A);

Il riscontro diagnostico sarà eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia, evitando mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Il Consulente procederà alla redazione di un referto autoptico da consegnare alla Direzione Sanitaria del Fatebenefratelli entro 60 giorni dall'effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta da parte dell'Ospedale sopradetto.

Art. 3 – Conformità

L'AOUP garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

Art. 4 - Corrispettivi

Per ciascun riscontro diagnostico effettuato dal Consulente, il Fatebenefratelli corrisponderà all'AOUP un importo così determinato:

- | | |
|---|------------|
| • Corrispettivo per l'attività di riscontro diagnostico su feto < 20 ws di gestazione | € 600,00 |
| • Corrispettivo per l'attività di riscontro diagnostico su feto > 20 ws di gestazione | € 1.000,00 |
| • Corrispettivo per l'attività di riscontro autoptico su adulto | € 2.500,00 |
| • Corrispettivo esame macro e microscopico della placenta | € 175,00 |

Il Consulente provvederà, ad effettuare il rendiconto bimestrale delle prestazioni rese e ad inviare il riepilogo sia alla Direzione Sanitaria del Fatebenefratelli per il formale visto di autorizzazione, che all'Area Economico Finanziaria dell'AOUP, che provvederà alla emissione della relativa fattura.

I compensi di cui trattasi verranno corrisposti direttamente all'AOUP entro 60 giorni dalla data di accettazione della relativa fattura elettronica. Le somme dovute saranno versate dal Fatebenefratelli sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del presente atto.

Art. 6 – Nomina Responsabili

L'AOUP designa i Consulenti incaricati quali responsabili dell'esecuzione delle prestazioni, l'eventuale sostituzione del Consulente sarà oggetto di preventiva comunicazione da parte dell'AOUP.

Il Fatebenefratelli designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente all'attività di consulenza il Direttore Sanitario *pro tempore*.

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sui Consulenti rimane in capo all'AOUP, pertanto l'attività svolta dal Consulente ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra quest'ultimo e il Fatebenefratelli.

In ogni caso, il Fatebenefratelli non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del Consulente, mantenendo la predetta Azienda nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 7 - Assicurazione

L'AOUP garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dirigente medico incaricato e del personale dell'AOUP coinvolto nell'attività convenzionale di cui al presente atto, per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 8 - Tutela della Privacy

In dipendenza dei presenti accordi il Fatebenefratelli, in qualità di titolare del trattamento dei dati, provvederà alla nomina, con separato atto dell'AOUP quale Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e a tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati dell'AOUP, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento citato, è il Dott. Antonino Giunta contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@policlinico.pa.it.

Il Fatebenefratelli comunica Responsabile della protezione dei dati del Fatebenefratelli, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento citato, è l'Avv. Giovanni Vrenna contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.provinciaromana@legalmail.it

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa.

Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Art. 9 - Parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata.

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 10 - Validità

La presente convenzione avrà durata biennale, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Le parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno un mese prima della data di interruzione.

Art.11 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna per la parte di propria competenza

Art. 12 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

Per la Provincia Religiosa di San Pietro
dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio

"Fatebenefratelli"

Firmato digitalmente da:Gerardo D'Auria
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:24/06/2021 09:20:23

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario

Firmato digitalmente da
Alessandro Maria Caltagirone
CN = Caltagirone Alessandro Maria
C = IT